

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale
“Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 e 22/2015”

Sommario

Preambolo

Capo I - Modifiche alla l.r. 68/2011

Art. 1 - Adempimenti degli enti locali. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011

Art. 2 - Unioni di comuni deficitarie. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 68/2011

Art. 3 - Conferenza permanente delle Unioni di Comuni. Inserimento dell'articolo 52 bis nella l.r. 68/2011

Art. 4 – Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

Art. 5 - Fusione di comuni. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011

Art. 6- Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifica dell'articolo 82 della l.r. 68/2011

Art. 7 - Comuni montani e territori montani e insulari. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

Art. 8- Benefici previsti per i territori montani. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 68/2011

Art. 9 - Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all'articolo 85 della l.r. 68/2011

Art. 10 - Attività di coordinamento e stati generali della montagna. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 68/2011

Art. 11 - Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

Art. 12 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 13 - Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell'articolo 91 della l.r. 68/2011

Art. 14 - Iniziative per garantire i servizi di prossimità. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

Art. 15 - Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 68/2011

Art. 16 - Trasferimento di funzioni conferite. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 68/2011

Art. 17 - Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. Inserimento dell'articolo 98 bis nella l.r. 68/2011

Art. 18 - Relazione al Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 108 della l.r. 68/2011

Art. 19 - Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

Art. 20 - Sostituzione degli allegati A e B alla l.r. 68/2011 e inserimento dell'allegato B bis

Capo II - Modifiche alla l.r. 22/2015

Art. 21 - Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

Art. 22 - Norma transitoria. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 22/2015

Art. 23 – Norma finanziaria

Allegato A - Sostituzione dell'allegato A alla l.r. 68/2011

Allegato B - Sostituzione dell'allegato B alla l.r. 68/2011

Allegato C - Inserimento dell'Allegato B bis alla l.r. 68/2011

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del ... ;

Considerato quanto segue:

1. È opportuno modificare disciplina delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni di comuni, ampliandone la portata ed estendendo i casi nei quali essa è rilevante per la concessione dei contributi;
2. È opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo, fermo restando l'ampliamento dei casi di verifica di effettività, specifiche premialità in favore delle unioni di comuni che esercitano un maggior numero di funzioni rilevanti e la definizione di nuovi indicatori di efficienza delle unioni; in tale contesto, appare altresì opportuno ampliare le possibilità di intervento delle unioni nella promozione dei servizi di prossimità;
3. È necessario modificare l'allegato A alla l.r. 68/2011, per rendere coerenti gli ambiti di dimensione territoriale adeguata alle nuove zone distretto, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale, su richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni, possa anche unificare gli ambiti, e modificare l'allegato B alla legge medesima, ampliando le possibilità di aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, in particolare a seguito di fusione o incorporazione di comuni o di modifica di confini o di denominazione dei comuni montani;
4. È necessario, per effetto del riordino delle funzioni di cui alla l.r. 22/2015, aggiornare la disciplina delle risorse destinate alle unioni operanti nel territorio delle ex comunità montane, distinguendo le risorse attribuibili a titolo di contributo per le spese di funzionamento degli enti da quelle attribuibili a titolo di svolgimento delle funzioni di forestazione; in tale contesto, è necessario anche indicare in allegato alla l.r. 68/2011 le unioni interessate a dette misure e, per i contributi per le spese di funzionamento, le quote a esse spettanti;
5. È necessario introdurre nell'ordinamento una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo della Regione, quando questa è volta, come nel caso del comma 3 dell'articolo 2 del d. lgs 126/2016, a garantire l'adempimento di obblighi di pubblicazione di atti o modulistica sui siti istituzionali degli enti locali;
6. È opportuno ridefinire il contenuto delle relazioni della Giunta regionale al Consiglio su aspetti rilevanti di attuazione della l.r. 68/2011, al fine di evidenziare compiutamente i provvedimenti adottati e le politiche regionali svolte in favore dell'associazionismo e dei piccoli comuni;

7. In occasione delle modifiche alla l.r. 68/2011, è opportuno confermare espressamente la potestà riconosciuta dallo Statuto alla Giunta regionale, ai comuni e agli elettori di presentare proposte di legge di fusione di comuni, al fine di evidenziare che quanto previsto dall'articolo 62 della legge medesima costituisce solo una esplicazione della potestà della Giunta regionale;
8. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione delle risorse per l'esercizio, da parte delle unioni, delle funzioni di forestazione, è necessario riallineare la connessa disciplina prevista dalla l.r. 22/2015;
9. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione dei contributi alle unioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, è opportuno prevedere infine, in norma transitoria, i casi di esclusione delle verifiche di effettività per l'anno 2019;

Approva la presente legge:

Capo I
Modifiche alla l.r. 68/2011

Art. 1

Adempimenti degli enti locali. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 9 della l.r. 68/2011, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: "il certificato al bilancio di previsione e il certificato di conto di bilancio approvati annualmente, nonché,";
 - b) la lettera b) del comma 1, è soppressa;
 - c) la lettera c) del comma 1, è soppressa;
 - d) il comma 2 è soppresso;
 - e) al comma 3, le parole "possono altresì essere modificati" sono sostituite dalle seguenti "sono stabiliti".

Art. 2

Unioni di comuni deficitarie. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 sono soppresse le seguenti parole: ", secondo quanto previsto dalle disposizioni della Parte seconda, titolo VIII, capo I, del TUEL,".

Art. 3

Conferenza permanente delle Unioni di Comuni.
Inserimento dell'articolo 52 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

"Art. 52 bis - Conferenza permanente delle Unioni di Comuni.

 1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato attraverso le Unioni di Comuni delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori amministrativi di competenza regionale, nonché il concreto impatto del processo associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese, è istituita la Conferenza permanente delle Unioni di

comuni, cui partecipano il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, che la presiedono, i Presidenti delle Unioni di Comuni e il Presidente di Anci Toscana. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Conferenza si riunisce di norma annualmente, al fine di esaminare il consolidamento e lo sviluppo del processo associativo dei comuni mediante le Unioni di Comuni.”.

Art. 4

Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, unificare due o più ambiti dell'allegato A, previa richiesta della maggioranza dei sindaci dei singoli ambiti oggetto di modifica.”.

Art. 5

Fusione di comuni. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 62 della l.r. 68/2011, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti. La Giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo è stato acquisito l'avviso favorevole dei sindaci, compresa l'eventuale denominazione difforme da quella proposta. Resta ferma la possibilità dei comuni e degli elettori di cui all'articolo 74, comma 1 bis, dello Statuto regionale, di presentare proposte di fusione a norma del medesimo articolo 74, comma 1 bis.”;
 - b) il comma 3 è soppresso;
 - c) al comma 4, le parole “articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 14”.

Art. 6

Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio.

Modifica dell'articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Al comma 6 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'esercizio associato di cui al comma 1 è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall'articolo 91, comma 7, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Se è stato accertato che una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell'unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.”

Art. 7

Comuni montani e territori montani e insulari.
Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 83 della l.r. 68/2011, dopo il comma 4 bis è aggiunto, in fine, il seguente:
"4 quater. Il comma 4 bis si applica fino al 31 dicembre 2018. A decorrere dall'anno 2019, l'allegato B può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
 - a) quando l'ultimo dato disponibile al 31 dicembre della popolazione del comune, il cui territorio è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'allegato B;
 - b) quando l'unione di comuni o i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento;
 - c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT del censimento della popolazione;
 - d) quando le leggi regionali hanno istituito nuovi comuni, compresi i casi di fusione o di incorporazione, o hanno modificato confini o denominazioni, che coinvolgono comuni il cui territorio è classificato totalmente o in parte montano."

Art. 8

Benefici previsti per i territori montani.
Modifiche all'articolo 84 della l.r. 68/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 84 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
"3. In particolare, è confermata l'agevolazione delle aliquote IRAP, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))."

Art. 9

Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani.
Modifiche all'articolo 85 della l.r. 68/2011

1. Al comma 5 dell'articolo 85 della l.r. 68/2011, le parole "rilevo ambito" sono sostituite dalle seguenti: "rilievo ambiti".

Art. 10

Attività di coordinamento e stati generali della montagna.
Modifiche all'articolo 86 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 68/2011, le parole "adotta di norma annualmente e" sono sostituite dalle seguenti: "può adottare".

Art. 11

Fondo regionale per la montagna.
Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 87 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, dopo le parole "sostenere finanziariamente" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione alla Strategia per le Aree interne,";
 - b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il finanziamento del fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.";
 - c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonché le modalità per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie e agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, nonché i criteri e le procedure di eventuale revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.";
 - d) al comma 9 le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4 tengono conto, tra l'altro,";
 - e) al comma 10 dopo le parole "ai sensi del presente articolo" sono inserite le seguenti: ", nonché in materia di aiuti di Stato".

Art. 12

Contributi alle unioni di comuni.
Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 90 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "a condizione che" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5";
 - b) il numero 4 della lettera b), del comma 1), è sostituito dal seguente:

"4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.";
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall'unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività

di cui all'articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto.”;

- d) al comma 3 le parole “se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dall'articolo 48.” sono sostituite dalle seguenti: “se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell'anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48.”;
- e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta Regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a 30.000 euro per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L'attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.”;
- f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all'articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell'unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma 50.000 euro per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle del comma 7.”;
- g) la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

“b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi 80 comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'articolo 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;”;
- h) il comma 8 è soppresso;
- i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato per tutti i comuni dell'unione di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione.”;
- j) al comma 10 le parole “di cui ai commi 5 e 6.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 5.”;
- k) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'unione. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.”;

- l) al comma 14 le parole “ai sensi dei commi 5, 7 e 9.” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 4bis, 5, 6, 7 e 9.”;
- m) al comma 15 le parole “di cui ai commi 5, 6, 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 4 bis, 5, 6, 7, 9 e 14”.

Art. 13

Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell'articolo 91 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 91 - Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi
1. L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 90 per la concessione dei contributi, l'esito positivo della verifica di effettività dell'esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fintantoché non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l'esito negativo di una nuova verifica di effettività.
2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.
3. Le verifiche sono effettuate:
a) d'ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell'anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell'anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell'anno precedente, a condizione che l'unione richieda la verifica entro e non oltre il 1° marzo dell'anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b);
b) su richiesta dell'unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:
1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;
2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.
4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell'effettività dell'esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stato accertato l'esercizio della funzione mediante una pluralità di atti associativi. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.
5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):
a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall'unione;
b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all'unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere

non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell'effettività; l'unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;

- c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all'articolo 90, comma 6, dell'anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.

6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):

a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell'anno della verifica;

b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all'unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell'effettività dell'esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 nell'anno della verifica.

7. L'esercizio effettivo delle funzioni che l'unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, è accertato d'ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell'unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di concessione del contributo dell'articolo 82, quando si tratta di accertare l'effettività dell'esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.

8. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.

9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall'articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9.

10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi non evidenziati durante la verifica al fine di evitare la revoca. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa in giudizio amministrativo, o di decisioni della Corte dei Conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell'eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della successiva concessione dei contributi di cui all'articolo 90.

12. L'unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.

13. Salvo quanto previsto all'articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d'ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall'unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell'unione si è concluso negativamente.

14. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente articolo non si provvede a revoca dei contributi.”

Art. 14

Iniziative per garantire i servizi di prossimità.

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 92 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono: a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi;

b) promuovere l'introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità,

c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell'articolo 90.”;
 - b) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio).”;
 - c) i commi 6 e 7 sono soppressi.

Art. 15

Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite.

Modifiche all'articolo 94 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 94 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite”;
 - b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“4 bis. A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite:

a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane. Le risorse sono assegnate agli enti e nelle percentuali di cui all’allegato B bis alla presente legge. La Giunta regionale, in caso di scioglimento dell’ente, provvede con deliberazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il personale che risulta già trasferito dai comuni;

b) nella misura del 60 per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in materia di forestazione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri:

- 1) estensione territoriale su cui l’unione di comuni esercita la funzione;
- 2) maggiore montanità, di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a);
- 3) superficie del territorio boscato;
- 4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall’unione di comuni;
- 5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, come individuate ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
- 6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
- 7) parametri di riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l’esercizio della funzione.

4 ter. Al fine di consentire l’attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4 bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite:

- a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalità di cui al comma 4 bis;
- b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell’applicazione della lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all’anno 2017. La deliberazione della Giunta Regionale stabilisce altresì le modalità di riequilibrio tra le unioni di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a).”

Art. 16

Trasferimento di funzioni conferite.
Modifiche all’articolo 95 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“b bis) a decorrere dall’anno 2019, non si applica quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, e agli enti cui la funzione è trasferita spettano le risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 4bis, lettera b).”

Art. 17

Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali.
Inserimento dell’articolo 98 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l'articolo 98 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“Art. 98 bis - Esercizio del potere sostitutivo della Regione per l'adempimento di obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali

1. Quando una norma statale prevede l'esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l'adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini o imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati e alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l'adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di verificare l'adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli enti locali di cui all'articolo 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione provvede, previa diffida, all'esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001. Possono essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati.

3. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di obblighi di pubblicazione:

a) i casi in cui l'obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l'accesso in modalità non autenticata;

b) le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi, anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell'ente degli atti o della modulistica aggiornati e disponibili all'utenza o di accertare l'avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi;

c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione ad atti o modulistica nuovi o oggetto di aggiornamento, fermo restando l'effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese; in relazione a obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la continuità dell'adempimento nel tempo, è indicata altresì la frequenza del relativo monitoraggio generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo effettuato;

d) le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell'inadempimento o sulla mancata collaborazione.”.

Art. 18

Relazione al Consiglio regionale.

Modifiche all'articolo 108 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 108 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A partire dal 2019, e poi con cadenza biennale, la relazione dà conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera d), delle verifiche di effettività di cui all'articolo 91, delle risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all'articolo 82.”;

b) il comma 3 è soppresso.

Art. 19

Decorrenze e disposizioni transitorie.

Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

1. All'articolo 111 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il primo periodo del comma 7 quinquies è sostituito dal seguente: "Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data stabilita dallo Stato di decorrenza dell'obbligo di gestione associata, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante convenzione in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55.";
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7 opties. Nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 90 non è richiesta, ai soli fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per l'accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettività delle funzioni attivate dall'unione per la prima volta nell'anno 2019. Nello stesso anno 2019 la verifica di effettività di funzioni, per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo o non è stata svolta ai sensi della disciplina vigente nell'anno 2018, può essere effettuata se richiesta dall'unione entro e non oltre quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente comma."

Art. 20

Sostituzione degli allegati A e B alla l.r. 68/2011 e inserimento dell'allegato B bis

1. L'allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
2. L'allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato B alla presente legge.
3. Dopo l'allegato B alla l.r. 68/2011 è inserito l'allegato B bis di cui all'allegato C alla presente legge.

Capo II

Modifiche alla l.r. 22/2015

Art. 21

Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015

1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 68/2011 le parole "riferito al momento del trasferimento" sono sostituite dalle seguenti. "riferito al momento del trasferimento; dette premialità sono decurtate, a decorrere dall'anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della legge 6 febbraio 2004 n. 36, avuto riguardo al medesimo personale."

Art. 22

Norma transitoria

Modifiche all'articolo 44 della l.r. 22/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

“ 2. A decorrere dall’anno 2019, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, lettere b) e c), concernenti il trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse già attribuite alle province di Pistoia e Livorno; a decorrere dallo stesso anno dette unioni partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all’articolo 94, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 68/2011.”.

Art. 23

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.